Mercoledì 14 aprile 1999

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	— arance:1 665 000 tonnellate **— mandarini, clementine e satsuma: 339 000 tonnellate.**

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 5, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2202/96)

La riduzione degli aiuti non può essere in nessun caso superiore al 20%.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (COM(98)0647 — C4-0710/98 — 98/0310(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0647- 98/0310(CNS)) ([1]),

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0709/98),

— visto l'articolo 58 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0164/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 381 dell'8.12.1998, pag. 9.

c) A4-0173/99

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (COM(98)0683 — C4-0158/99 — 98/0330(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
Terzo considerando	
considerando che una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuo-	considerando che una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuo-

([1]) GU C 32 del 6.2.1999, pag. 12.